

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Anna Maria MANZONE

Anna Maria Manzone

IL SEGRETARIO GENERALE *Waw*

In assenza del Segretario Generale
Il Vicario: Dott. Savino Filannino

Savino Filannino

Certifico che questa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Addi 26-03-2013

IL SEGRETARIO GENERALE *Waw*

In assenza del Segretario Generale
Il Vicario: Dott. Savino Filannino

Savino Filannino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune oggi 27 MAR. 2013 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

REP. 978

IL RESPONSABILE
ALBO PRETORIO ON-LINE
Dott.ssa Maria RIZZATELLI

Maria Rizzatelli

Addi 27-3-2013

IL SEGRETARIO GENERALE *Waw*

In assenza del Segretario Generale
Il Vicario: Dott. Savino Filannino

Savino Filannino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto in data _____ decorsi 10 giorni dell'ultimo di pubblicazione ai sensi art.134, comma terzo, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Addi _____

IL SEGRETARIO GENERALE

ORIGINALE della Deliberazione

COPIA CONFORME della Deliberazione, per uso amministrativo

Data

Il Funzionario/Responsabile



CITTA' DI BARLETTA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 38
del 26-3-2013
Prot. int. 64 del 26/3/13

OGGETTO: INDIRIZZI IN ORDINE ALLE INIZIATIVE DA INTRAPRENDERE _____ RELATIVAMENTE ALL'ATTUAZIONE DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2012, N.135 PER LE MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA BAR.S.A. S.p.A.

Parere positivo sulla proposta per la regolarità tecnica (art. 49 D.Lgs 267/2000)

Addi 26.03.2013

Il Dirigente
Rosa Di Palma
IL DIRIGENTE SERVIZI ISTITUZIONALI
Dott.ssa Rosa DI PALMA

Parere positivo sulla proposta per la regolarità contabile (art. 49 D.Lgs 267/2000)

Addi 26/03/2013

Il Dirigente del Servizio Finanziario
Don. A. Pedone

Addi 26-3-2013

Il Responsabile del Procedimento
Il Responsabile
Esperto Giuridico Amministrativo
Dott. Carlo CARBONE

L'anno 2013 il giorno ventisei del mese di marzo alle ore 19,30 nella Sede Comunale, il Commissario Straordinario, Dott.ssa Anna Maria Manzone, con i poteri del Sindaco, della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale a Lei conferiti con Decreto del Presidente della Repubblica del 23/11/2012, con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa Maria Esiziale *Esiziale* In assenza del Segretario Generale Il Vicario: Dott. Savino Filannino Pittari ha adottato la seguente deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI GENERALI, ISTITUZIONALI e
DECENTRAMENTO

nella persona della dott.ssa Rosa Di Palma

Premesso che :

- il dirigente proponente, con decreto sindacale n° 14 del 10 luglio 2012, ha ricevuto l'incarico dirigenziale per il Settore Servizi Generali, Istituzionali e Decentramento, così come integrato con Decreto Commissariale n° 5 del 22 novembre 2012 e confermato con Decreto Commissariale n° 3 del 8 marzo 2013;
- che fra le funzioni del Settore Servizi Generali, Istituzionali e Decentramento è prevista la funzione di staff alla Segreteria Generale e di supporto amministrativo all'attività della Giunta e del Consiglio Comunale;
- il dirigente proponente, con decreto del C.S. n.4 del 13.03.2013 è stata nominata componente del nucleo di controllo interno sulla BAR.S.A. s.p.a., organismo le cui attività concorrono all'attuazione delle norme sulla spending review e, in particolare, all'applicazione della legge 135/2012, di conversione del decreto legge n° 95/2012, recante: "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.

Considerato che:

- l'art. 4 ,comma 4, del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2012, dispone che i consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato, devono essere composti da non più di tre membri, di cui due dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, per le società a partecipazione diretta, ovvero due scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione della società controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, e dipendenti della stessa società controllante per le società a partecipazione indiretta. Il terzo membro svolge le funzioni di amministratore delegato. I dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, ferme le disposizioni vigenti in materia di onnicomprensività del trattamento economico, ovvero i dipendenti della società controllante hanno obbligo di riversare i relativi compensi assembleari all'amministrazione, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio, e alla società di appartenenza. E' comunque consentita la nomina di un amministratore unico. **La disposizione del presente comma si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del decreto n° 95/2012;**
- la BAR.S.A S.p.A. è società partecipata del Comune di Barletta, che detiene una quota pari al 72% del capitale sociale (costituita il 31.07.2000 dal Comune di Barletta ai sensi dell'art. 22 comma 3 lettera e della legge 142/1990);
- l'art. 16 dello Statuto della BAR.S.A. S.p.A. prevede che il Consiglio di Amministrazione della società è composto da un numero dispari di persone, incluso il Presidente, compreso tra un minimo di cinque ed un massimo di nove, anche non soci, eletti dall'Assemblea.

Rilevato che:

- il Presidente della società BAR.S.A. S.p.A., con nota prot. 9958/gab del 18 febbraio 2013, ha trasmesso al Commissario Straordinario del Comune di Barletta l'ammontare dei ricavi societari riferiti all'anno 2011, per un totale di € **16.684.989**, con l'indicazione dei soggetti nei confronti dei quali tali servizi sono stati fatturati (**ALLEGATO 1**);
- la società BAR.S.A. S.p.A. è stata caratterizzata da un'incidenza dei ricavi fatturati al Comune di Barletta sul totale di ricavi annuali riferiti al 2011, pari ad una percentuale del **91,21%**, giusta anche attestazione prot. 16689 del 20.03.2013 sottoscritta dal Dirigente del Settore Bilancio e Programmazione Economico-Finanziaria del Comune di Barletta (**ALLEGATO 2**).

Considerato che:

- la società BAR.S.A. S.p.A. è quindi soggetta alle disposizioni di cui al citato art. 4, comma 4, del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge 135/2012, che prevedono una riduzione dei consigli di amministrazione;
- il citato art. 4, comma 4, prevede espressamente che **"la disposizione del presente comma si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo all'entrata in vigore del presente decreto"**. Pertanto, tenuto conto che il D.L. n. 95/2012 è entrato in vigore il 7 luglio 2012, giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale in data 6 luglio 2012, le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 4 trovano applicazione per ogni rinnovo di consiglio di amministrazione a partire dal giorno 7 luglio 2012;
- la predetta norma è da ritenersi operante sin da subito, anche se diversamente previsto dalle disposizioni statutarie, come peraltro affermato dalla Corte dei Conti - Sez. controllo Lombardia con parere 24 ottobre 2012, n. 447, che ha osservato: *"l'operatività della norma non può certamente essere condizionata ad una modifica statutaria; pur prendendo atto della necessità di regolarizzare lo statuto societario, è però evidente che la norma troverà fin da subito applicazione anche se contrastante con le previsioni statutarie. In secondo luogo, il discrimine applicativo è costituito dal "primo rinnovo dei consigli di amministrazione" successivo al 6 luglio: ciò significa che se entro tale data le operazioni di rinnovo non si sono esaurite (non essendo rilevante il solo compimento di atti prodromici quali la designazione), tali operazioni risulteranno sottostanti alle nuove prescrizioni normative"* (**ALLEGATO 3**);
- che tale indirizzo normativo è coerente con la logica generale di contenimento della spesa pubblica;

Ritenuto, pertanto, necessario:

- modificare l'art.16, Titolo IV, dello Statuto della BAR.S.A. S.p.A. per adeguarlo alle disposizioni dell'art. 4, comma 4, del D.L. n. 95/2012, convertito dalla legge 135/2012 allo statuto societario della BAR.S.A. S.p.A., provvedendo, altresì, a coordinare, attraverso le necessarie modifiche, tutti i collegati articoli statutarî;
- dare attuazione, in sede di modifica dello statuto relativa al Consiglio di amministrazione, al principio della parità di genere, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della Legge n. 120/2011, e dalle successive disposizioni di attuazione emanate con D.P.R. 30 novembre 2012,

n. 251, che riservano al genere meno rappresentato almeno un terzo dei componenti dei consigli di amministrazione delle società controllate da pubbliche amministrazioni.

Visti:

- il d.l. n. 95/2012, convertito dalla legge n.135/2012, "Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche";
- la l. n. 120/2011 e il D.P.R. 251/2012;
- il d.lgs. 165/2001, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il d.lgs. 267/2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

Propone

1. **APPROVARE** con il seguente provvedimento, specifici indirizzi utili al perfetto esercizio della funzione sindacale per la rappresentanza dell'Ente nell'assemblea straordinaria dei soci della BAR.S.A. S.p.A da convocarsi sulla revisione statutaria;
2. **PROMUOVERE** l'adeguamento dello statuto societario della BAR.S.A. S.p.A. alle vigenti disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, del D.L. n.95/2012 convertito con modificazioni dalla legge 135/2012;
3. **PROCEDERE**, anche in un'ottica di contenimento della spesa pubblica, alla revisione dell'art. 16, Titolo IV dello statuto societario che disciplina la composizione del Consiglio di Amministrazione della Società e all'adeguamento di tutte le conseguenti norme ad esso correlate, nei termini previsti dal più volte citato art. 4, comma 4, del D.L. n.95/2012 secondo il quale " *Il consiglio di amministrazione delle società di cui al comma 1 devono essere composti da non più di tre membri, di cui due dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, per le società a partecipazione diretta, ovvero due scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, e dipendenti della stessa società controllante per le società a partecipazione indiretta. Il terzo membro svolge le funzioni di amministratore delegato. I dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, e dipendenti della stessa società controllante per le società a partecipazione indiretta. Il terzo membro svolge le funzioni di amministratore delegato. I dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, e dipendenti della stessa società controllante per le società a partecipazione indiretta, hanno obbligo di riversare i relativi compensi assembleari all'amministrazione, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio, e alla società di appartenenza. E' comunque consentita la nomina di un amministratore unico* "
4. **TENER CONTO**, nella modifica statutaria relativa alla composizione del Consiglio di Amministrazione della BAR.S.A. S.p.A., anche del principio della parità di genere, con riserva al genere meno rappresentato di almeno un terzo dei componenti.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la proposta di deliberazione predisposta del Dirigente del Settore Servizi Generali, Istituzionali e Decentramento in oggetto indicata;

Dato atto che in ordine alla presente deliberazione sono stati formalmente acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto di dover deliberare in merito con i poteri del Consiglio Comunale;

DELIBERA

1. **APPROVARE** con il seguente provvedimento, specifici indirizzi utili al perfetto esercizio della funzione sindacale per la rappresentanza dell'Ente nell'assemblea straordinaria dei soci della BAR.S.A. S.p.A da convocarsi sulla revisione statutaria;
2. **PROMUOVERE** l'adeguamento dello statuto societario della BAR.S.A. S.p.A. alle vigenti disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, del D.L. n.95/2012 convertito con modificazioni dalla legge 135/2012;
3. **PROCEDERE**, anche in un'ottica di contenimento della spesa pubblica, alla revisione dell'art. 16, Titolo IV dello statuto societario che disciplina la composizione del Consiglio di Amministrazione della Società e all'adeguamento di tutte le conseguenti norme ad esso correlate, nei termini previsti dal più volte citato art. 4, comma 4, del D.L. n.95/2012 secondo il quale " *Il consiglio di amministrazione delle società di cui al comma 1 devono essere composti da non più di tre membri, di cui due dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, per le società a partecipazione diretta, ovvero due scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, e dipendenti della stessa società controllante per le società a partecipazione indiretta. Il terzo membro svolge le funzioni di amministratore delegato. I dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, e dipendenti della stessa società controllante per le società a partecipazione indiretta, hanno obbligo di riversare i relativi compensi assembleari all'amministrazione, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio, e alla società di appartenenza. E' comunque consentita la nomina di un amministratore unico* "
4. **TENER CONTO**, nella modifica statutaria relativa alla composizione del Consiglio di Amministrazione della BAR.S.A. S.p.A., anche del principio della parità di genere, con riserva al genere meno rappresentato di almeno un terzo dei componenti;
5. **ATTRIBUIRE** al presente provvedimento gli effetti della immediata esecutività ex art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di adeguamento dello Statuto della BAR.S.A S.p.A. alle norme imperative e cogenti contenute nel D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012.

A

ALLEGATO 1



Prot. n. 26/SP

| |
|--|
| CITTA' DI BARLETTA SEGRETERIA SINDACO |
| 18 FEB. 2013 |
| N° PROT. 9958/GAB |



Al Commissario Straordinario
del Comune di Barletta
dott.ssa Anna Maria MANZONE

Ricavi delle prestazioni di Bar.S.A. S.p.A. anno 2011.

Facendo seguito alla Sua richiesta formulata in sede di Assemblea degli Azionisti del 29 gennaio u.s. ed alla nota del 13 febbraio u.s., con la presente si trasmette prospetto relativo ai ricavi conseguiti dalla Società nell'anno 2011, distinti per ciascun servizio prestato, con l'indicazione dei soggetti (Comune di Barletta o terzi) nei confronti dei quali tali servizi sono stati fatturati.

Premesso che la contabilità aziendale è tenuta, a norma di legge, per competenza, i dati riportati rappresentano i ricavi delle prestazioni effettuate nel 2011 indipendentemente dal momento di emissione della relativa fattura.

Si allegano gli estratti del Partitativo Contabile delle voci del Conto Economico e copia del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2011, approvato dall'Assemblea degli Azionisti in data 8 maggio 2012 da cui si evince il dettaglio del fatturato.

Si resta a Sua disposizione per ulteriori chiarimenti e l'occasione è gradita per porgerLe cordiali saluti.

Barletta, 15 febbraio 2013


**Il Presidente
Dott. Vittorio E. DiBitonto**

Si allega:

- Prospetto dettaglio ricavi netti anno 2011.
- Estratti del Partitativo di Contabilità del Conto Economico (14 partitari, 84 pagine).
- Bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2011.

Sede sociale: Via Callano, 61. - 76121- Barletta - 0883-304215 fax 0883-304300
P.Iva 05577300725 - Cap. sociale: € 1.366.200,00 (interamente versato)
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Barletta
SGQ Certificato n° 1115798
REA N. 426177
e-mail info@barsa.it

CCW
A4

A

Allegato 1

Bar.S.A. S.p.A.
Il Presidente
Dott. *Roberto Di Stefano*

Luca
Di Stefano

RIEPILOGO RICAVI ANNO 2011 COME DA BILANCIO APPROVATO DAGLI AZIONISTI IN DATA 8/5/2012

| | Ricavi per prestazioni fatturati al Comune di Barletta | Ricavi per aggio fatturati al Comune di Barletta | Ricavi per prestazioni fatturati a terzi | Totali |
|------------------------------------|--|--|--|-------------------|
| RICAVI PER* | | | | |
| PRESTAZIONI RSU | 9.553.326 | 0 | 52.049 | 9.605.375 |
| PRESTAZIONI GLOBAL IMMOBILI | 1.862.669 | 0 | 0 | 1.862.669 |
| PRESTAZIONI SERVIZI PULIZIA | 603.788 | 0 | 0 | 603.788 |
| PRESTAZIONI SERVIZI CUSTODIA | 272.958 | 0 | 0 | 272.958 |
| PRESTAZIONI MANUTENZIONE VERDE | 939.221 | 0 | 7.455 | 946.676 |
| PRESTAZIONI MANUTENZ.SEGNALETICA | 264.692 | 0 | 0 | 264.692 |
| PRESTAZIONI MANUTEN.STRADE | 621.838 | 0 | 75.813 | 697.651 |
| PRESTAZIONI PUBB.ILL.E SEMAFORI | 552.701 | 0 | 0 | 552.701 |
| SERVIZI GIS-SIT | 31.871 | 0 | 0 | 31.871 |
| PRESTAZIONI SERVIZI ARCHIVIO | 47.242 | 0 | 0 | 47.242 |
| PRESTAZIONI SERVIZI CIMITERIALI | 15.574 | 0 | 316.329 | 331.903 |
| AGGIO SERVIZIO RISC.TRIBUTI MINORI | 0 | 305.551 | 0 | 305.551 |
| PRESTAZIONI PARCHEGGIO E SOSTA | 1.252 | 0 | 532.281 | 533.533 |
| PRESTAZIONI RACCOLTA DIFFERENZIATA | 146.317 | 0 | 482.062 | 628.379 |
| TOTALE RICAVI | 14.913.449 | 305.551 | 1.465.989 | 16.684.989 |

* gli importi sono espressi in unità di euro e al netto dell'iva

ALLEGATO 2



COMUNE DI BARLETTA

Città della Disfida

SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Prot.

Comune di Barletta



Barletta, lì 19 marzo 2013

Al Commissario Straordinario
Dott.ssa Anna Maria Manzone

S E D E

Oggetto: Fatturato Barsa s.p.a. – esercizio 2011 - attestazione

In risposta alla Sua nota prot. n. 14730 del 12 marzo u.s. Le comunico che, sulla scorta della documentazione prodotta dalla società partecipata Bar.s.a. s.p.a. e relativa al Bilancio regolarmente approvato dall'Assemblea degli Azionisti in data 8 maggio 2012 si evidenzia:

| | | |
|--|----------------------|--|
| Ricavi per prestazioni fatturate al Comune | 14.913.449,00 | |
| ricavi per aggio fatturato al Comune | 305.551,00 | |
| Totale ricavi c/Comune | 15.219.000,00 | |
| Totale ricavi c/terzi | 1.465.989,00 | |
| Totale generale ricavi | 16.684.989,00 | |
| Incidenza ricavi fatturati al Comune su totale ricavi | 91,21 | |

Distinti saluti.


Il dirigente

Dott. Angelo Pedone





REPUBBLICA ITALIANA
LA
CORTE DEI CONTI
IN
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA

composta dai magistrati:

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| dott. Nicola Mastropasqua | Presidente |
| dott. Giuseppe Zola | Consigliere |
| dott. Gianluca Braghò | Primo Referendario |
| dott. Alessandro Napoli | Referendario |
| dott.ssa Laura De Rentiis | Referendario |
| dott. Donato Centrone | Referendario |
| dott. Francesco Sucameli | Referendario |
| dott. Cristiano Baldi | Referendario (relatore) |
| dott. Andrea Luberti | Referendario |

nell'adunanza in camera di consiglio del 23.10.2012

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la nota n. 52503 del 26.09.2012 con la quale il sindaco del comune di Varese ha richiesto un parere in materia di contabilità pubblica;

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta del sindaco del comune sopra citato;

Udito il relatore dott. Cristiano Baldi;

PREMESSO CHE

Il sindaco del comune di Varese, con nota n. 52503 del 26.09.2012, chiedeva all'adita Sezione l'espressione di un parere in ordine alla corretta interpretazione dell'articolo 4, commi 4 e 5 del d.l. n. 95/2012, convertito nella legge 135/2012.

In particolare, il comune di Varese precisava quanto segue:

- di volere adeguare gli statuti di due società (Aspem Reti s.r.l. e AVT S.p.a.), interamente possedute dal Comune di Varese, al disposto dell'art. 4 del Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito in Legge n. 135 del 7 agosto 2012;
- che Aspem s.r.l. è retta da un consiglio di amministrazione composto da 5 membri e dispone di un collegio sindacale composta da 3 membri mentre affida il controllo contabile ex art. 2409 bis c.c. ad una società esterna;
- che Avit s.p.a. si caratterizza, invece, per un consiglio di amministrazione ed un collegio sindacale (che svolge anche funzioni di controllo contabile) composti da 3 membri;
- che gli organismi amministrativi di entrambe le società avevano scadenza alla data prevista (29 aprile 2012) per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2011 ma, in occasione delle assemblee societarie appositamente convocate, la scrivente Amministrazione non aveva ancora potuto provvedere ad emettere né il decreto di nomina dei componenti il C.d.A. di AVT S.p.a., né il decreto di designazione di Aspem Reti S.r.l., sicché le assemblee societarie venivano nuovamente convocate per la nomina del C.d.a. di AVT S.p.a. e per la nomina del C.d.A. e del Collegio Sindacale di Aspem Reti S.r.l.;

La Sezione, preliminarmente, è chiamata a pronunciarsi sull'ammissibilità della richiesta, con riferimento ai parametri derivanti dalla natura della funzione consultiva prevista dalla normazione sopra indicata.

Con particolare riguardo all'individuazione dell'organo legittimato a inoltrare le richieste di parere dei Comuni, si osserva che il sindaco del comune è l'organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell'ente ai sensi dell'art. 50 T.U.E.L.

Pertanto, la richiesta di parere è ammissibile soggettivamente poiché proviene dall'organo legittimato a proporla.

Con riguardo alle condizioni di ammissibilità oggettiva, occorre rilevare che la disposizione contenuta nel comma 8, dell'art. 7 della legge 131 deve essere raccordata con il precedente comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali.

Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di controllo collaborativo.

Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il comma 8 prevede forme di collaborazione ulteriori rispetto a quelle del precedente comma rese esplicite in particolare con l'attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica.

Appare conseguentemente chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali, ma che anzi le attribuzioni consultive si connotano sulle funzioni sostanziali di controllo collaborativo ad esse conferite dalla legislazione positiva.

Al riguardo, le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 17, co. 31 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione unitaria di contabilità pubblica incentrata sul "*sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici*" da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Delibera n. 54, in data 17 novembre 2010).

Il limite della funzione consultiva come sopra delineato fa escludere qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa che ricade nella esclusiva competenza dell'autorità che la svolge o che la funzione consultiva possa interferire in concreto con competenze di altri organi giurisdizionali.

- che in data 5 luglio 2012, con decreto sindacale n. 24 venivano designati i componenti del C.d.A. e del collegio sindacale di Aspem Reti s.r.l., la cui elezione andava però formalizzata dall'assemblea;
- che tuttavia la successiva assemblea Aspem Reti s.r.l. del 25 luglio 2012 andava deserta;
- che con decreto sindacale n. 25 in pari data veniva nominato il C.d.A. di AVT s.p.a., mentre in data 17 luglio l'assemblea dei soci determinava la durata della nomina (3 anni) ed il compenso dei consiglieri;
- che in data 6 luglio 2012 entrava in vigore il D.L. n. 95/2012, il cui articolo 4 ha introdotto diverse novità in merito alla composizione dei consigli di amministrazione delle società a totale controllo pubblico.

Secondo la tesi prospettata dall'Amministrazione, i commi 4 e 5 dell'articolo 4 del d.l. n. 95/2012 troverebbero applicazione, in conformità all'art. 11 delle preleggi, solo "a far tempo dalla scadenza degli organismi societari che avverrà dopo il 6 luglio 2012, ossia successivamente all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2012".

Sulla base di tali premesse, il Sindaco dell'ente locale chiedeva un parere "in relazione alla possibilità di provvedere, da parte delle assemblee societarie, alla nomina degli organismi societari in conformità ai sopra richiamati Decreti Sindacali, eventualmente determinandone la durata in misura ridotta, ossia fino all'approvazione delle modifiche statutarie richieste dalla recente normativa, ovvero per la durata attualmente prevista dai vigenti statuti societari".

AMMISSIBILITA'

La richiesta di parere di cui sopra è intesa ad avvalersi della facoltà prevista dalla norma contenuta nell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la quale dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti "pareri in materia di contabilità pubblica".

La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze che la legge 131/2003, recante adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti.

L'attività consultiva, in sostanza, ha la medesima funzione d'indirizzo degli enti locali al raggiungimento di obiettivi e finalità di gestione che ricalcano i contenuti tipici dell'attività di controllo della Corte: in tal modo gli enti possono raggiungere gli obiettivi stessi sin dall'inizio dell'attività nell'ambito di un moderno concetto della funzione di controllo collaborativo.

Risultando conforme ai richiamati parametri, la richiesta di parere oggetto di esame va ritenuta ammissibile nei limiti delle competenze di questa corte.

Il parere, infatti, concernendo l'interpretazione di una normativa chiaramente dettata al contenimento della spesa pubblica, rientra a pieno titolo nella nozione di contabilità pubblica nei termini sopra delineati.

MERITO

La questione in esame concerne, in estrema sintesi, la decorrenza applicativa dei commi 4 e 5 dell'articolo 4, d.l. n. 95/2012 convertito nella legge n. 135/2012.

In via preliminare, il Collegio rammenta che la decisione da parte dell'Amministrazione (*id est*, del soggetto partecipato) di provvedere o meno a determinate scelte (nomina degli organismi societari) è frutto di una valutazione propria dell'ente medesimo, nel rispetto delle previsioni legali, rientrante nelle prerogative esclusive dei relativi organi decisionali, anche in ossequio a prudenti regole di sana gestione finanziaria e contabile. Parimenti, le definitive qualificazioni dei relativi presupposti costituiscono ambito riservato alle scelte dell'Ente.

Ciò posto, si può passare all'esame della questione interpretativa proposta.

Il comma 4 citato introduce un limite alla composizione numerica dei consigli di amministrazione, nonché prescrizioni sullo status e sui compensi dei componenti degli stessi consigli, delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento.

Lo stesso comma 4 conclude prevedendo espressamente che "la disposizione del presente comma si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Il successivo comma 5 contiene un'analogia disposizione residualmente riferita alle "altre società a totale partecipazione pubblica" (senza quindi il riferimento al dato del fatturato). Anche in tal caso viene espressamente individuata la decorrenza "dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Le due norme, quindi, prevedono un'espressa indicazione circa la loro decorrenza: tenuto conto che il d.l. n. 95/2012 è entrato in vigore il 6 luglio 2012 (art. 25 del decreto per cui "il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana" e pubblicazione sulla Gazz. Uff. del 6 luglio), con chiara evidenza i commi 4 e 5 troveranno applicazione per ogni rinnovo di consiglio di amministrazione a partire dal giorno 7 luglio.

Da tale chiarissima proposizione derivano due considerazioni.

In primo luogo, l'operatività della norma non può certamente essere condizionata ad una modifica statutaria: pur prendendo atto della necessità di regolarizzare lo statuto societario, è però evidente che la norma troverà fin da subito applicazione anche se contrastante con le previsioni statutarie.

In secondo luogo, il discrimine applicativo è costituito dal "primo rinnovo dei consigli di amministrazione" successivo al 6 luglio: ciò significa che se entro tale data le operazioni di rinnovo non si sono esaurite (non essendo rilevante il solo compimento di atti prodromici quale la designazione), tali operazioni risulteranno sottostanti alle nuove prescrizioni normative.

Tale interpretazione è del tutto coerente e conforme con l'articolo 11 delle disposizioni preliminari al codice civile.

Del tutto fuori luogo il riferimento al comma 13 dell'articolo 4 in esame secondo cui "le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali": la norma, che nulla ha a che vedere con la decorrenza temporale di applicabilità, concerne unicamente il rapporto tra normativa speciale e normativa codicistica.

Alla luce di quanto esposto, è evidente la soluzione da offrire per i quesiti posti dal comune di Varese.

Con riguardo alla Aspem Reti s.r.l., poiché la nomina del nuovo C.d.A. non è avvenuta entro il giorno 5 luglio 2012 (essendo rimessa all'assemblea dei soci convocata per il 25 luglio ma andata deserta), è chiaro che si rientrerà pienamente nel disposto operativo della nuova normativa, trattandosi di "primo

rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Opposta la soluzione con riferimento alla AVT s.p.a.: in tal caso (art. 13 dello Statuto) il comune nomina ex art. 2449 c.c. i componenti del C.d.A. in modo vincolante e decisivo, mentre all’assemblea è riservata la sola individuazione della durata in carica (comunque già fissata nel massimo di 3 esercizi).

Pertanto, è evidente che la procedura di rinnovo del consiglio di amministrazione si è perfezionata con la nomina da parte dell’ente pubblico (decreto sindacale del 5 luglio), nomina da cui l’assemblea non può discostarsi.

La successiva delibera assembleare, infatti, eserciterà una funzione meramente ratificatoria, rivestendo carattere accessorio la determinazione della durata in carica dei componenti l’organo di amministrazione (così come, tra l’altro, dimostrato dalla presenza di un limite suppletivo di durata nella legge – art. 2383 c.c. – e nello stesso Statuto societario).

P.Q.M.

Nelle considerazioni che precedono è espresso il parere della Sezione.
Così deciso nell’adunanza del 23 ottobre 2012.

Il Relatore
(dott. Cristiano Baldi)

Il Presidente
(dott. Nicola Mastropasqua)

Depositato in Segreteria
il 24 ottobre 2012

Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Daniela Parisini)

